



Bruxelles, 27 febbraio 2018
Rev 1

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI E SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) (“data del recesso”)². Il Regno Unito diventerà allora un “paese terzo”³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali generali in materia di protezione dei consumatori (quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali⁴, la direttiva sui diritti dei consumatori⁵, la direttiva sulle clausole abusive nei contratti⁶, la direttiva sulla vendita e le garanzie dei

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁶ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

beni di consumo⁷, la direttiva sui pacchetti turistici⁸, cfr. le successive sezioni 1 e 2) e in materia di diritti dei passeggeri (cfr. la successiva sezione 3) non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso⁹.

Vediamo quali saranno le conseguenze principali.

1. ACQUISTO DA PARTE DEI CONSUMATORI UNIONALI DI PRODOTTI O SERVIZI PRESSO COMMERCianti CON SEDE NEL REGNO UNITO¹⁰

Vi spieghiamo che cosa potrà succedere quando un consumatore dell'Unione acquisterà prodotti e servizi presso commercianti con sede nel Regno Unito dopo la data del recesso.

Ai sensi del diritto unionale, quando il consumatore conclude un contratto in un altro paese con un professionista che, con qualsiasi mezzo, dirige le sue attività commerciali verso il paese di residenza del consumatore, il contratto è di norma disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale. È possibile scegliere un'altra legge, ma tale scelta non può privare il consumatore della protezione assicurategli dalla legge del paese di residenza abituale, alla quale non si può derogare convenzionalmente ai sensi della legge stessa¹¹. Per questo motivo, gli organi giurisdizionali dell'Unione continueranno ad applicare le norme unionali in materia di protezione dei consumatori, anche se il commerciante ha sede nel Regno Unito. Si tratta in particolare delle norme contenute nei seguenti atti:

- la direttiva sulle pratiche commerciali sleali;
- la direttiva sui diritti dei consumatori;
- la direttiva sulle clausole abusive nei contratti;
- la direttiva sulle vendite e sulle garanzie dei beni di consumo;

⁷ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

⁸ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

⁹ Il presente avviso non riguarda le norme unionali specifiche sul commercio elettronico, in particolare la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

¹⁰ Il presente avviso non tratta altri aspetti pratici degli acquisti transfrontalieri nei paesi terzi, disciplinati, ad esempio, dalle norme unionali in materia di imposta sul valore aggiunto, di dogane e di restrizioni all'importazione.

¹¹ Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Per le deroghe a questa norma generale, cfr. articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 593/2008.

- la direttiva sull'indicazione dei prezzi¹²;
- la direttiva sui pacchetti turistici.

Nei casi di azione legale individuale¹³ promossa dai consumatori dell'UE-27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) dinanzi agli organi giurisdizionali dell'UE-27 contro un commerciante con sede nel Regno Unito, se il commerciante ha diretto la propria attività verso lo Stato membro in cui il consumatore è residente¹⁴, il recesso non avrà alcuna ripercussione sulla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale; in questi casi si applicheranno le norme unionali sulla competenza giurisdizionale, le quali consentono al consumatore di citare in giudizio il commerciante nello Stato membro dell'UE-27 in cui il consumatore è residente, indipendentemente dal fatto che il commerciante sia residente nell'Unione o in un paese terzo¹⁵. Tuttavia, dalla data del recesso il riconoscimento e l'esecuzione nel Regno Unito delle sentenze degli organi giurisdizionali unionali, e viceversa, saranno disciplinati dalle norme nazionali degli Stati membri dell'UE-27 e del Regno Unito¹⁶.

Dalla data del recesso le norme unionali che garantiscono la disponibilità di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie¹⁷ e facilitano l'accesso alla risoluzione delle controversie online¹⁸ non si applicheranno più al Regno Unito e la piattaforma unionale per la risoluzione delle controversie online non sarà più disponibile per i commercianti stabiliti nel Regno Unito.

Per quanto riguarda l'esecuzione della normativa da parte delle autorità competenti (ad esempio per ottenere la cessazione di una pratica commerciale), il regolamento

¹² Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

¹³ Le controversie transfrontaliere tra consumatori sono relativamente rare. Tale aspetto è trattato in questa sede per offrire una panoramica completa.

¹⁴ Contratti conclusi da consumatori rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹⁵ Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹⁶ Per le procedure e i procedimenti pendenti alla data del recesso, l'Unione sta cercando di concordare soluzioni per alcune delle situazioni che potrebbero insorgere. I principi essenziali della posizione dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale sono stati pubblicati al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en.

¹⁷ Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")¹⁹ non si applicherà più al Regno Unito. Pertanto, dalla data del recesso le autorità del Regno Unito non saranno più tenute a cooperare ai sensi del diritto unionale in caso di controversie transfrontaliere.

Inoltre, dalla data del recesso non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali che attribuiscono a taluni "enti qualificati", designati dagli Stati membri dell'Unione, la legittimazione a intentare azione per provvedimento inibitorio in un altro Stato membro²⁰.

2. PROTEZIONE DEI VIAGGIATORI IN CASO DI INSOLVENZA (PACCHETTI TURISTICI)

- Ai sensi delle norme unionali, gli organizzatori di pacchetti turistici stabiliti nell'Unione sono tenuti a fornire una garanzia per il rimborso e per il rimpatrio dei viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore²¹. Gli organizzatori non stabiliti nell'Unione che vendono od offrono in vendita pacchetti turistici ai consumatori nell'Unione stessa, o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l'Unione, devono anch'essi fornire la protezione in caso di insolvenza in ciascuno degli Stati membri in cui effettuano la vendita²². Tuttavia, le norme unionali che impongono la protezione in caso di insolvenza non si applicano quando l'organizzatore stabilito in un paese terzo non offre in vendita pacchetti turistici ai consumatori nell'Unione e non dirige la sua attività di vendita verso l'Unione stessa ("vendite passive"). Pertanto, in tali casi la protezione in caso di insolvenza prevista dalle norme unionali non si applicherà alle situazioni di insolvenza degli organizzatori con sede nel Regno Unito che si verificheranno dalla data del recesso.
- Dalla data del recesso le norme unionali che prevedono il riconoscimento reciproco della protezione in caso di insolvenza fornita ai sensi delle disposizioni del paese di origine dell'organizzatore non si applicheranno più per quanto riguarda la protezione in caso di insolvenza fornita ai sensi delle disposizioni applicabili nel Regno Unito²³. Pertanto, dalla data del recesso la protezione in caso di insolvenza fornita nel Regno Unito non sarà sufficiente per soddisfare gli obblighi degli organizzatori di pacchetti turistici in materia di protezione in caso di insolvenza ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2015/2302.

¹⁹ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

²⁰ Articolo 4 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

²¹ Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2302.

²² Cfr. l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2302.

²³ Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302.

3. DIRITTI DEI PASSEGGERI DELL'UNIONE

- Passeggeri del trasporto aereo: dalla data del recesso le norme unionali in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo²⁴ non si applicheranno più ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro dell'UE-27, a meno che il vettore operante il volo sia un vettore dell'Unione, ossia possieda una licenza di esercizio rilasciata da uno degli Stati membri dell'UE-27. Pertanto, nonostante il recesso del Regno Unito dall'Unione, i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo riconosciuti dalla normativa unionale continueranno ad applicarsi ai passeggeri dei vettori dell'Unione in partenza dal Regno Unito a destinazione di un aeroporto di uno Stato membro dell'UE-27. Tuttavia, dalla data del recesso i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo riconosciuti dalle norme unionali non si applicheranno ai voli operati da vettori di paesi terzi in partenza dal Regno Unito a destinazione dell'UE-27.

Le norme unionali che riconoscono diritti specifici alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che viaggiano in aereo²⁵ non saranno più applicabili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che dalla data del recesso utilizzeranno servizi commerciali di trasporto aereo di passeggeri in partenza, in transito o in arrivo in un aeroporto del Regno Unito. Tuttavia, alcuni diritti, quali l'assistenza da parte dei vettori aerei, continueranno ad applicarsi ai passeggeri in partenza da un aeroporto del Regno Unito a destinazione di un aeroporto dell'UE-27 se il vettore operante il volo è un vettore aereo dell'Unione²⁶.

- Passeggeri delle navi: dalla data del recesso le norme unionali sui diritti dei passeggeri delle navi²⁷ continueranno ad applicarsi ai passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nell'UE-27²⁸ o nel Regno Unito, purché il porto di sbarco sia situato nell'UE-27 e il servizio sia effettuato da un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso uno Stato membro (cosiddetto "vettore dell'Unione")²⁹.

²⁴ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

²⁶ Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1107/2006.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

²⁸ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1177/2010.

²⁹ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1177/2010. Norme specifiche si applicano ai passeggeri delle navi da crociera, cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1177/2010.

- Passeggeri di autobus: dalla data del recesso le norme unionali sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus³⁰ continueranno ad applicarsi ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari³¹ da e verso il Regno Unito il cui punto d'imbarco o di sbarco è situato nell'UE-27 e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km³².
- Passeggeri nel trasporto ferroviario: dalla data del recesso le norme unionali sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario³³ continueranno ad applicarsi ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio dell'Unione³⁴, purché l'impresa ferroviaria sia titolare di licenza a norma dell'articolo 17 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico³⁵.

Sui siti web della Commissione dedicati alla protezione dei consumatori (https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/index_it.htm) e ai diritti dei passeggeri (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm) sono disponibili informazioni generali. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
 Direzione generale della Giustizia e dei consumatori
 Direzione generale della Mobilità e dei trasporti

³⁰ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

³¹ Norme specifiche si applicano ai passeggeri che viaggiano con servizi occasionali, cfr. articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 181/2011.

³² Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 181/2011.

³³ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

³⁴ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007.

³⁵ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.